

Circolare di approfondimento n. 65 del 19 ottobre 2021

# SOSTEGNO AL TURISMO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

(Decreto Rilancio n. 34 del 19.05.2020 – D.M. prot. SG/223 del 11.08.2021)

Con D.M. del 11.08.2021 il Ministero del Turismo “sblocca” finalmente i fondi stanziati dal Decreto Rilancio del 19.05.2020 per sostenere il turismo. **I contributi a fondo perduto andranno a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e tour operator, delle guide turistiche e accompagnatori turistici, delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.**

## SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dei fondi destinati al settore turismo le seguenti imprese:

- **Agenzia di viaggio e tour operator;**
- **Imprese turistico-ricettive (codici Ateco 55.10.00 alberghi, 55.20.10 villaggi turistici, 55.20.20 ostelli della gioventù, 55.20.30 rifugi di montagna, 55.20.40 colonie marine e montane, 55.20.51 affittacamere, case e appartamenti vacanza, b&b, residence, 55.20.52 alloggi connessi alle aziende agricole, 55.30.00 aree campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori, 96.04.20 stabilimenti termali;**
- **Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;**
- **Guide turistiche e accompagnatori turistici.**

Di seguito verranno trattati esclusivamente le caratteristiche delle agevolazioni per agenzie di viaggio e tour operator e le imprese turistico-ricettive fino a 10 milioni di ricavi:

## AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Per quanto riguarda le agenzie di viaggio e i tour operator, che già possono avere avuto accesso in precedenza ai fondi stanziati in seguito al D.M. 12 agosto 2020, n. 403, del Ministero dei beni culturali, l'art. 3 del decreto del Ministero del turismo 11 agosto 2021 prevede **due distinte misure, l'una relativa all'assegnazione di fondi relativi al 2020, l'altra relativa al 2021:**

1. **FONDI RELATIVI AL 2020:** la misura prevede la riassegnazione delle somme che sono residue dalla precedente misura prevista dal D.M. n. 403/2020 del MIBACT.  
Si tratta di euro 128.710.773,95, che verranno così ripartiti:
  - ✓ **beneficiari:** esclusivamente coloro che hanno presentato istanza e sono stati ammessi al contributo ex D.M. n. 403/2020;
  - ✓ **senza necessità di presentare istanza:** il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 11 agosto 2021, pubblicherà l'elenco dei beneficiari con le relative quote agli stessi attribuite;
  - ✓ **ammontare:** con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 3 milioni;
  - ✓ **criteri di riparto:** in proporzione ai contributi già ottenuti in precedenza, nel rispetto dei seguenti **limiti**, stabiliti in base all'ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019:

<b>Ricavi secondo esercizio precedente</b>	<b>Limite di riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto</b>
Non superiori a 400.000 euro	25% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	17,5% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza
Superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro	12,5% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza
Superiori a 50 milioni di euro	10% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza

**limiti:**

- ✓ **al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo;**
- ✓ **in misura non superiore alla differenza tra i ricavi dell'esercizio 2019 e quelli dell'esercizio 2020.**

Quanto sopra, sempre che le somme stanziare risultino sufficienti; in caso contrario, si procederà a riparto.

**2. FONDI RELATIVI AL 2021:** Per quanto riguarda le somme stanziare a valere per l'anno 2021, invece, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, alle seguenti condizioni:

- ✓ **beneficiari: imprese costituite entro il 28 febbraio 2020**, che esercitano attività prevalente identificata dai codici ATECO 79.11 o 79.12; l'impresa deve risultare attiva e non avere procedure concorsuali in corso, deve essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, previsti dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79; non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; essere priva di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni;
- ✓ **ammesse al beneficio anche le imprese costituite o autorizzate alla data del 28 febbraio 2020** che esercitano le attività indicate **anche in via non prevalente**, a **condizione** che le stesse siano in grado di dimostrare le perdite di fatturato riconducibili alle attività rientranti nel novero del beneficio;
- ✓ **previa presentazione di istanza**, secondo le modalità che saranno rese note con apposito avviso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
- ✓ **ammontare del contributo:** il contributo viene concesso, con **un minimo di 10.000 euro**, in misura proporzionale alla differenza tra il valore **medio mensile** del fatturato corrispettivi conseguito **nel 2019** e il fatturato e corrispettivi medio mensile conseguito dal **1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021**, applicando **percentuali** che variano a seconda dell'ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente (2019), come segue:

<b>Ricavi secondo esercizio precedente</b>	<b>Percentuale di contributo da applicare alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 e il fatturato medio mensile del periodo 1/1/2020 – 30/06/2021</b>
Fino a 400.000 euro	30%
Oltre 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	20%
Oltre 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro	10%
Oltre 50 milioni di euro	5%

**limiti:** il contributo viene riconosciuto nel limite della differenza tra i ricavi conseguiti nel 2019 e quelli conseguiti nel 2020, e sempre che le risorse stanziare si rivelino sufficienti; diversamente, si procederà a **riparto** e, comunque, al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo.

### **IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE**

**Per i soggetti che hanno conseguito ricavi inferiori a 10 milioni di euro nell'esercizio 2019, il contributo sarà riconosciuto:**

- ✓ a condizione che si tratti di contribuenti che **hanno presentato istanza di riconoscimento per il CFP decreto "Sostegni"**, che hanno legittimamente ricevuto il contributo e non lo hanno restituito;
- ✓ **senza necessità** di proporre alcuna **ulteriore istanza**;
- ✓ **modalità di erogazione:** il contributo sarà accreditato **direttamente sul conto corrente** indicato in sede di presentazione dell'istanza finalizzata al riconoscimento del CFP Sostegni;
- ✓ **ammontare del contributo:** in **misura forfetaria**, a seconda dell'ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, come di seguito specificato:

<b>Ricavi secondo esercizio precedente (2019)</b>	<b>Ammontare del contributo riconosciuto</b>
Non superiori a 100.000 euro	Euro 1.000
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	Euro 4.000
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	Euro 5.000

Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	Euro 10.000
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	Euro 100.000

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)